ACCORDO DI COOPERAZIONE
tra
UNIVERSITÀ dell'AQUILA,
ITALIA
e
SAMARKAND STATE UNIVERSITY,
UZBEKISTAN

Per sviluppare una proficua cooperazione in accordo con il reciproco interesse in un programma di scambio accademico, e con il proposito di stabilire un proficuo scambio a lungo termine, l'Università dell'Aquila e la Samarkand State University stabiliscono il seguente accordo

Articolo 1
Le parti convengono di promuovere la cooperazione nel campo della didattica e della ricerca tra le due Università sulla base di un mutuo rispetto per la reciproca autonomia, in conformità con le leggi ed i regolamenti operanti in ciascun Paese ed in ciascuna Istituzione, e nell'ambito delle rispettive risorse disponibili.

Articolo 2
Le parti convengono di designare i referenti per ciascuna istituzione:
Per l'Università di L'Aquila: prof. Michele Anatone
Department of Industrial and Information Engineering and Economics
University of L'Aquila
Via Gronchi 18
67100 L'Aquila
ITALY
ph +39 0862434360
mob +39 328 085313
Per Samarkand State University: Dr.Muhtor Nasirov
Vice-Rector, International Relations
University Boulevard,15 Samarkand
140104 Uzbekistan
Ph. + 998366 239 10 79
Mob.+99890 602 41 93

Articolo 3
Le parti convengono di esercitare il massimo impegno per sviluppare le seguenti forme di cooperazione:

1. Scambio di Professori, personale di ricerca, e/o studenti con lo scopo di insegnare, realizzare progetti di ricerca, corsi di studio, o progetti di sviluppo. Ciascuna attività sarà sottoposta a preliminare approvazione da entrambe le Istituzioni.
2. Scambio di pubblicazioni, materiale scientifico, dispense di studio, ed informazioni utili ai progetti di ricerca;
3. Sviluppo di progetti bilaterali, moduli e progetti di ricerca bilaterali;
4. Pubblicazioni comuni, incontri, e conferenze;
5. Fornire le certificazioni ufficiali, firmate dal Rettore dell'Università di provenienza, sulla carriera accademica degli studenti iscritti e degli alumni allo scopo di:
   a) verificarne l'identità;
   b) verificare la loro qualifica accademica per valutarli allo scopo di ammetterli ad un corso di studi o per riconoscerne la qualifica estera.
6. In consonanza con i termini contenuti nell'articolo UNO, accesso reciproco ai propri laboratori, strutture di ricerca, e biblioteche nella misura in cui ciò si finalizza a realizzare lo spirito e l'intenzione delle finalità dichiarate.

Articolo 4

Entrambe le parti affermano la reciproca adesione ai principi delle pari opportunità e della non-discriminazione. La partecipazione alle attività di scambio descritta nell'Accordo si baserà esclusivamente sulla competenza e sulle capacità dei candidati a livello di studio ed accademico.

Articolo 5

Le parti faciliteranno l'ingresso, la permanenza, e l'uscita dal paese ospitante per i partecipanti ai programmi nell'ambito della struttura del presente Accordo.

Articolo 6

Le parti collaboreranno allo sviluppo di specifici programmi di cooperazione nell'ambito del presente Accordo. Le parti coordineranno le loro azioni e porranno in essere ogni sforzo, individuale e cooperativo, per ottenere le risorse finanziarie necessarie a mantenere un effettivo scambio.

Articolo 7

Il presente Accordo sarà effettivo alla data della reciproca firma dei legali rappresentanti di ciascuna Istituzione. Il presente Accordo sarà efficace per 6 anni. Il presente Accordo può essere interrotto da ciascuna delle parti dandone comunicazione scritta all'altra parte.

Professor Paola Inverardi
Rector
University of L'Aquila

25 FEB. 2018
Date

Professor Rustam Khalmuradov
Rector
Samarkand State University

Date